

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 44/2007.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 15 giugno 2007;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto l'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 con il quale è stata istituita l'Autorità portuale di Trieste;

visto l'articolo 6, comma 4, della predetta legge, come sostituito con l'articolo 8-*bis*, comma 1, lettera *c*) del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, che assoggetta il rendiconto della gestione finanziaria delle autorità portuali al controllo della Corte dei conti;

vista la determinazione di questa Sezione n. 21 del 20 marzo 1998 secondo la quale il controllo della Corte dei conti sulle autorità portuali, disposto dal citato articolo 8-*bis* del decreto-legge n. 457 del 1997, è riconducibile nella previsione normativa dell'articolo 2 della indicata legge n. 259 del 1958;

visti i conti consuntivi dell'Autorità suddetta, relativi agli esercizi finanziari 2004 e 2005, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dott. Ruggero Antonietti e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa per gli esercizi 2004 e 2005;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 2004 e 2005 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Autorità portuale di Trieste, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

Ruggero Antonietti

PRESIDENTE

Mario Alemanno

Depositata in Segreteria il 3 luglio 2007.

IL DIRIGENTE

(Antonio Di Virgilio)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO
SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI
TRIESTE PER GLI ESERCIZI 2004 E 2005

S O M M A R I O

1. Premessa	<i>Pag.</i>	13
2. Quadro normativo di riferimento	»	14
3. Organi	»	16
4. Personale	»	19
5. Incarichi di consulenza e contenzioso	»	22
6. Attività	»	24
7. Partecipazioni societarie	»	34
8. Gestione finanziaria e patrimoniale	»	39
9. Considerazioni conclusive	»	58

PAGINA BIANCA

1. Premessa

La Corte dei conti ha riferito al Parlamento sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Trieste, istituita ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, fino all'esercizio finanziario 2003 ¹.

Con la presente relazione si riferisce, ai sensi degli artt. 2 e 7 della legge 21 marzo 1958 n. 259, sulla gestione finanziaria degli esercizi 2004 e 2005, nonché sulle vicende di maggior rilievo intervenute fino a data corrente.

¹ Si veda relazione sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Trieste per gli esercizi 2001-2003, in Atti parlamentari, XIV legislatura, Documento XV, n. 273.

2. Quadro normativo di riferimento

L'Autorità portuale di Trieste, subentrata al preesistente Ente autonomo portuale Trieste, si inserisce nel quadro di riordino della materia portuale introdotto dalla legge 28 gennaio 1994, n.84, e successivamente modificato ed integrato, per i cui aspetti di maggior rilievo si rinvia al precedente referto.

Nel quadro normativo, costituito dalla legge fondamentale 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modifiche ed integrazioni, si inserisce una serie di ulteriori provvedimenti legislativi, tra i quali vanno ricordati:

- l'art. 13, comma 4, della legge 8 luglio 2003, n. 172, che, integrando l'art. 18, comma 7, della legge n. 84 del 1994, ha consentito alle Autorità portuali di autorizzare, su richiesta dell'impresa concessionaria di servizi, l'affidamento ad altre imprese portuali, titolari di autorizzazioni previste dall'art. 16 della stessa legge, dell'esercizio di alcune attività rientranti nel ciclo operativo della stessa impresa concessionaria.
- l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, con il quale si è stabilito che le spese di investimento per l'attuazione del programma di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli scali marittimi nazionali, rifinanziato dalla legge 1 agosto 2002, n.166 (art. 36, comma 2), non concorrono, per l'anno 2005, alla determinazione del limite massimo di incremento del 4,5% rispetto alle spese dell'anno 2003, di cui al comma 57 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, (legge finanziaria 2005). Ai sensi dell'art. 34-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, tale restrizione non trova applicazione, per le Autorità portuali, neanche per gli esercizi 2006 e 2007, ma nel limite annuo di trenta milioni di euro. Tale disposizione, per quanto attiene all'esercizio 2007, deve ritenersi superata dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), che reca, tra l'altro, importanti innovazioni alla disciplina riguardante il settore delle Autorità portuali, definite per la prima volta in sede legislativa "*enti pubblici non economici*". Il contenuto e la portata delle singole disposizioni saranno illustrati nei referti relativi alla gestione degli esercizi 2006 e 2007.

Vanno, altresì, segnalati: a) i decreti ministeriali in data 14 novembre 1994 e in data 7 ottobre 1996², con i quali sono stati, rispettivamente, individuati i servizi di interesse generale da fornire a titolo oneroso agli operatori portuali e delineati i criteri generali concernenti i rapporti di lavoro del personale della segreteria tecnico-operativa delle Autorità portuali; b) il decreto ministeriale in data 31 marzo 1995, n.585, recante "la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali", emanato in applicazione del comma 4 dell'art. 16 della legge di riordino; c) il decreto ministeriale in data 6 febbraio 2001, n. 132, recante i criteri per la regolamentazione, da parte delle Autorità portuali e marittime, dei servizi portuali ai sensi della stessa disposizione di legge.

È da ricordare, infine, che, per garantire la sicurezza in mare, l'International Maritime Organization (IMO) ha approvato alla fine del 2002 il Codice Internazionale per la Security delle Navi e delle Installazioni Portuali (ISPS Code). Tale organizzazione, che è composta dai Governi aderenti, dagli enti ed agenzie locali interessati, nonché dagli operatori portuali, ha lo scopo di imporre l'adozione di misure di sicurezza comuni ed efficienti per prevenire attentati negli scali portuali ed incidenti a bordo delle navi.

² Pubblicato quest'ultimo nella G.U. n. 295 del 17 dicembre 1996.

3. Gli Organi

Sono organi delle Autorità portuali, ai sensi dell'art. 7 della legge 84, il Presidente, il Comitato portuale, il Segretariato generale ed il Collegio dei revisori. Sulla natura delle funzioni degli organi delle Autorità portuali, come risultano disciplinate dalla legge del 1994, è stato trattato diffusamente nel precedente referto.

3.1 Il Presidente

In attesa del rinnovo della carica di Presidente, scaduta nel corso dell'anno 2003, vennero nominati, con il decreto ministeriale del 10 ottobre 2003, il Commissario ed il Vice Commissario.

Con il D.M. in data 15 luglio 2004 è stato nominato, per il quadriennio 2004-2008, il nuovo Presidente.

Le disposizioni che hanno trovato specifica applicazione nella procedura seguita per la nomina dell'attuale Presidente sono state illustrate nel precedente referto.

In base ai criteri fissati dal decreto ministeriale del 31 marzo 2003, al Presidente dell'Autorità portuale di Trieste è stato attribuito, a titolo di indennità di carica, l'importo di euro 198.979 per l'esercizio 2004 e l'importo di euro 205.609,11 per l'esercizio 2005, ivi compresa la maggiorazione del 10% per località di residenza dell'interessato diversa da quella dell'Autorità stessa.

Al Commissario ed al Vice Commissario, nominati con il D.M. in data 10 ottobre 2003, venne attribuito, con lo stesso provvedimento, un compenso pari, rispettivamente, all'80% ed al 60% di quello previsto per il Presidente.

3.2 Il Comitato portuale

In seguito alla scadenza dei componenti rappresentativi delle categorie degli imprenditori e dei lavoratori portuali avvenuta nel corso del 2003, il Comitato portuale è stato ricostituito con il decreto commissariale n. 1149 del 1° dicembre 2003.